

DECISIONE (UE) 2021/366 DEL CONSIGLIO

del 22 febbraio 2021

relativa alla posizione da adottare, a nome dell'Unione europea, nel gruppo di esperti sull'accordo europeo relativo alle prestazioni lavorative degli equipaggi dei veicoli addetti ai trasporti internazionali su strada (AETR) e al gruppo di lavoro dei trasporti su strada della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 91, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) L'accordo europeo relativo alle prestazioni lavorative degli equipaggi dei veicoli addetti ai trasporti internazionali su strada (AETR) ⁽¹⁾ è entrato in vigore il 5 gennaio 1976. È stato modificato da ultimo il 20 settembre 2010.
- (2) A norma dell'articolo 21 AETR, qualsiasi parte contraente può presentare proposte di modifica dell'AETR al segretario generale delle Nazioni Unite (ONU). Prima di essere presentate al segretario generale dell'ONU, le proposte sono discusse nel gruppo di lavoro dei trasporti su strada (SC.1) della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite (UNECE).
- (3) Un gruppo di esperti sull'AETR è stato istituito dall'UNECE nell'ambito dell'AETR. Tale gruppo è un organo abilitato a sviluppare e presentare proposte per modificare l'AETR al gruppo di lavoro UNECE sui trasporti stradali.
- (4) Si prevede che il gruppo di esperti sull'AETR, in occasione della sua 25ª sessione programmata per febbraio 2021, e il gruppo di lavoro UNECE sui trasporti stradali, in occasione della sua 116ª sessione programmata per ottobre 2021, discuterà le modifiche dell'AETR relative all'adozione del tachigrafo intelligente.
- (5) L'articolo 22 bis AETR prevede che le modifiche dell'allegato IB del regolamento (CEE) n. 3821/85 del Consiglio ⁽²⁾ concernenti il tachigrafo digitale siano automaticamente recepite da tutte le parti contraenti dell'AETR, senza alcuna consultazione formale o votazione. L'assenza di partecipazione delle parti contraenti dell'AETR al processo di elaborazione e adozione delle specifiche tecniche del tachigrafo digitale è una delle cause di malcontento per alcune di tali parti contraenti. La Commissione nella sua comunicazione del 19 luglio 2011 dal titolo «Tachigrafo digitale: una tabella di marcia per le attività future» riconosce che tale meccanismo mina l'adozione corretta e armonizzata del tachigrafo digitale da parte delle parti contraenti non appartenenti all'Unione.
- (6) È nell'interesse dell'Unione che sia modificato il processo decisionale previsto nell'AETR per quanto concerne i dispositivi di controllo, compresi i tachigrafi digitali, che la procedura di cui all'articolo 22, paragrafi 1, 2 e 3, AETR diventi applicabile all'inclusione delle specifiche tecniche del tachigrafo intelligente nell'AETR e che l'articolo 22 bis AETR rimanga in vigore per eventuali future modifiche delle prescrizioni per le versioni precedenti del tachigrafo.

⁽¹⁾ GU L 95 dell'8.4.1978, pag. 1.

⁽²⁾ Regolamento (CEE) n. 3821/85 del Consiglio, del 20 dicembre 1985, relativo all'apparecchio di controllo nel settore dei trasporti su strada (GU L 370 del 31.12.1985, pag. 8).

